

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4606/06

Reg.Dec.

N. 9533 Reg.Ric.

ANNO 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9533 del 2005 proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e per legge domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

Incutti Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Giuseppe Capuzzi ed elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei n. 23;

per l'annullamento,

previa sospensione della esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter n.5861/2005 in data 25 luglio 2005, resa tra le parti;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione dell'appellato;

vista l'ordinanza di questa Sezione 13 gennaio 2006 n. 78 di rigetto dell'istanza cautelare;

vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

la seguente

alla pubblica udienza del 16 maggio 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l'avv. dello Stato Paola Palmieri e l'avv. Capuzzi; ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con distinti ricorsi proposti davanti al TAR per il Lazio, il sig. Stefano Incutti, agente scelto della Polizia di Stato, impugnava due provvedimenti del Capo della Polizia disposti nei suoi riguardi; e cioè, da una parte, il decreto in data 3.2.1999, con cui erano stati annullati, in regime di autotutela, tutti gli atti del procedimento disciplinare precedentemente avviato, attesa l'esigenza da parte dell'Amministrazione di esaminare compiutamente ogni aspetto sotteso alla vicenda relativa all'incolpato attraverso un'unica azione disciplinare; dall'altra, il decreto in data 30.7.1999, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell'art. 7 nn.1, 2 e 4 del D.P.R. n.737/1981, a decorrere dal 31.12.1995.

A sostegno di quest'ultimo ricorso l'interessato deduceva, in sintesi, le censure di violazione dei termini perentori di legge per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare nonché di eccesso di potere sotto vari profili.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l'adito Tribunale, previa riunione per connessione dei due gravami, dichiarava improcedibile il primo di essi, riguardando "vicenda completamente assorbita e quindi superata dalla successiva irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione" ed accoglieva invece il secondo, ossia quello proposto avverso il provvedimento espulsivo, ritenendolo viziato di illegittimità per violazione

di legge (in particolare, per violazione dei termini perentori imposti di cui all'art.9 della L.n.19/1990 e all'art.110 D.P.R. n.3/1957), secondo quanto dedotto appunto dall'interessato, per essere il provvedimento stesso tardivo con riguardo al termine di conclusione del procedimento disciplinare ovvero con riguardo al termine complessivo di 180 più 90 giorni di cui all'art. 9 citato, considerato il momento in cui nella specie era intervenuta la conoscenza da parte dell'Amministrazione della sentenza di condanna definitiva del sig. Incutti.

1.2. Contro tale sentenza, ritenuta erronea ed ingiusta, è interposto l'odierno appello, con il quale il Ministero dell'Interno ha sostanzialmente dedotto che al procedimento disciplinare in questione si sarebbe dovuto applicare l'art.9. L. n.19/1990, bensì la disciplina generale e più ampia di cui al T.U. 10.1.1957 n.3, che non individua termini perentori per l'inizio e la conclusione dell'azione disciplinare, ma lega l'estinzione del procedimento al superamento di novanta giorni intercorrenti tra un atto e quello successivo dell'iter sanzionatorio.

Ha precisato, inoltre, l'Amministrazione appellante che sia l'iter sanzionatorio annullato in regime di autotutela, sia quello rinnovato hanno avuto ad oggetto non solo i fatti accertati nel giudizio penale, ma anche altri fatti estranei al giudizio, per i quali l'Amministrazione non è vincolata a termini decadenziali di avvio e conclusione del relativo procedimento sanzionatorio e che comunque nella fattispecie i termini di cui all'art.120 del D.P.R. n.3/1957 erano stati ampiamente rispettati.

Il Ministero ha evidenziato, quindi, nelle conclusioni che il procedimento de quo sarebbe stato legittimamente condotto e sarebbe stato

frutto di attività istruttoria approfondita, a conclusione della quale era stata accertata la responsabilità del sig. Incutti e che, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da carenza di motivazione oltre che da violazione di legge.

Ricostituitosi il contraddittorio nell'attuale fase di giudizio, l'originario ricorrente ha controdedotto alle censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 16 maggio 2006, la causa è stata, infine, assunta in decisione su concorde richiesta delle parti.

DIRITTO

1. Secondo la tesi centrale sostenuta nell'appello, il provvedimento di destituzione oggetto della controversia non è stato emesso, dopo il rinnovo dell'iter sanzionatorio, in relazione soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna n.320 del 10.2.1998, divenuta esecutiva l'11.4.1998 (con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha condannato il sig. Incutti alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione) ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione in data 5.5.1998, bensì anche in relazione ad altro fatto (a cui sopra si è già accennato), ritenuto penalmente irrilevante, cioè alla disponibilità da parte dell'agente in questione, nel momento dell'episodio che aveva dato luogo al procedimento penale, anche di kg. 8 di materiale pirico sequestrato da militari dell'Arma dei Carabinieri, fatto che non era stato posto specificamente a base dell'addebito contestato nel precedente procedimento disciplinare.

Da quanto precede il Ministero appellante trae la conseguenza della non assoggettabilità del procedimento preordinato alla sanzione disciplinare impugnata alla disciplina particolare di cui all'art.9 della legge n.19 del 1990 e quindi alla necessità del rispetto dei termini perentori ivi previsti.

- 2. Tale tesi non può essere condivisa.
- 3. Come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, la destituzione dal servizio, oggetto del secondo gravame proposto davanti al TAR e sopra specificato, trova il suo presupposto essenziale nella sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 10.2.1998, n.320, esecutiva l'11.4.1998, sentenza acquisita in data 5.5.1998 al protocollo del competente Ufficio della Polizia di Stato (cui è seguita la lettera di comunicazione del Questore all'interessato in data 6.5.1998), rispetto alla quale il decreto di destituzione oggetto della controversia risulta emesso in data 30.7.1999, cioè ben oltre i termini perentori previsti dalla legge.

In proposito il Collegio deve rilevare che l'art. 9 della L. n.19/1990, poi riformato dalla L. n. 97 del 2001, prevedeva che il procedimento disciplinare conseguente a sentenza di condanna doveva essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e doveva essere concluso nei successivi 90 giorni.

Dopo che un consolidato orientamento giurisprudenziale aveva escluso la natura perentoria di tale termine per la conclusione del procedimento in questione, la successiva elaborazione della giurisprudenza ha portato a considerare le anzidette due scansioni temporali congiuntamente, ritenendosi legittimo il procedimento disciplinare ove fosse iniziato (o proseguito in caso di sua sospensione) e concluso nel termine di

270 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza all'Amministrazione competente per il procedimento disciplinare.

Sul punto, invero, la giurisprudenza ha chiarito, più particolarmente, che il termine di novanta giorni entro cui, per effetto del citato comma 2 della legge n.19 del 1990 può essere disposta la destituzione del dipendente pubblico a conclusione del procedimento disciplinare, ha natura perentoria e decorre dalla scadenza del periodo di centottanta giorni dalla notizia della sentenza penale di condanna per proseguire o promuovere il procedimento penale stesso (cfr., in tal senso Cons. St., Ad. Pl. 25.1.2000, n.4).

Ora, sulla base di quanto innanzi precisato, il procedimento disciplinare in questione non pare avviato con la dovuta tempestività né portato alla sua conclusione nei termini, considerato che la pronuncia di condanna irrevocabile è stata emessa in data 11.4.1998, assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 5.5.1998, mentre il decreto di destituzione è stato emesso nei confronti dell'interessato in data 6.5.1999.

L'iniziativa procedimentale di cui trattasi, conseguentemente, è certamente intempestiva, rispetto al termine stabilito dall'art. 9, comma 2. della legge sopra citata.

4. Né può validamente assumersi in proposito, come emerge appunto dall'appello, che sia inapplicabile la disposizione predetta al rapporto di impiego degli agenti di P.S., giacché, come chiarito dalla giurisprudenza, la disciplina dei termini del procedimento disciplinare ex art. 9, comma 2, L. n.19/1990 ha una portata estensiva nei confronti dei vari settori del pubblico impiego ed è quindi applicabile anche al personale appartenente alla Polizia

di Stato (cfr. fra le tante: Cons. Stato IV, 9.8.1997 n. 787 e 7.10.1998 n. 1298; C.G.A. 11.6.2002 n. 308).

La portata estensiva della richiamata normativa, per la parte almeno in cui vengono introdotti termini più ampi per l'inizio e la conclusione del procedimento, è stata desunta, in particolare dalla rimeditazione generale della disciplina indotta dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 971 del 14.10.1988, nell'ottica della garanzia dell'effettività della ponderazione, da parte dell'Amministrazione procedente, del rilievo dei fatti addebitati al dipendente e della importanza degli stessi ai fini di un eventuale procedimento di destituzione del dipendente medesimo; con la conseguenza che l'esigenza di garantire all'Amministrazione un tempo adeguato per ponderare in maniera completa tutti i fatti potenzialmente rilevanti ai fini di una destituzione (che ha aveva indotto il legislatore del 1990 ad introdurre nuovi termini ed a fissarne la decorrenza non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dalla data di avvenuta comunicazione della sentenza irrevocabile all'autorità amministrativa titolare del potere disciplinare e sanzionatorio), è stata ritenuta esigenza comune a tutti i settori del pubblico impiego, ivi compreso il settore della Polizia di Stato.

Il rilievo centrale mosso nell'appello – sulla base del disposto dell'art. 9 comma 2 della legge n. 19/1990 e delle considerazioni che precedono - deve essere, dunque, respinto.

5. Quanto poi all'assunto che nella specie il provvedimento di destituzione oggetto della controversia non sarebbe stato emesso in relazione soltanto alla suddetta sentenza irrevocabile di condanna, bensì anche in relazione al fatto, ritenuto penalmente irrilevante, sopra precisato

(possesso di 8 kg di materiale pirico), non considerato nell'atto di addebito disciplinare del precedente procedimento disciplinare e poi annullato in sede di autotutela, deve rilevare il Collegio, in punto di fatto, che nella lettera di contestazione a firma del funzionario istruttore in data 10.3.1999, che ha dato avvio al rinnovato procedimento disciplinare, nessun cenno viene fatto alla circostanza della disponibilità di detto materiale pirico; il che conferma quanto eccepito nella memoria dell'appellato che all'Incutti non sia stato contestato in effetti alcunché di diverso dal contenuto della sentenza penale di condanna posta a base del procedimento disciplinare.

In definitiva, l'avere semplicemente fatto cenno nella parte terminale della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 20 maggio 1999 anche alla circostanza, penalmente irrilevante, sopradescritta non pare sufficiente a far qualificare il provvedimento rinnovato come giustificato dalla necessità di prendere in considerazione ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare anche la suddetta circostanza, che riveste invero carattere meramente marginale rispetto al fatto essenziale ed assorbente della sentenza irrevocabile di condanna, presupposto fondamentale che l'Amministrazione doveva valutare per l'applicazione o meno, nel rispetto dei termini perentori di legge, della sanzione espulsiva.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le argomentazioni addotte nell'appello non appaiono sufficienti a scalfire le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nell'annullare il provvedimento di destituzione sopra indicato per violazione dei termini perentori imposti di cui all'art.9 della L.n.19/1990 e all'art.110 D.P.R. n.3/1957, essendo il detto provvedimento tardivo - con riguardo al termine

di conclusione del procedimento disciplinare ovvero con riguardo al termine complessivo di 180 più 90 giorni di cui all'art. 9 citato - atteso il momento dell'intervenuta conoscenza nella specie, da parte dell'Amministrazione, della menzionata sentenza di condanna.

L'appello deve essere, pertanto, respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Carmine VOLPE Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere Est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere f.to Domenico Cafini

Segretario f.to Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addìcopia conforme alla presente è stata trasme	ssa
al Ministero	
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.6	542
Il Direttore della Segreteri	a